

**Regolamento organizzativo e didattico del corso di dottorato di ricerca:
“Discipline giuridiche privatistiche”
Dipartimento di Giurisprudenza**

***Articolo 1
Ambito di applicazione***

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell’art. 7, commi 1 e 2 del Regolamento di Ateneo dei corsi di dottorato di ricerca, disciplina gli aspetti organizzativi e didattici del corso di dottorato di ricerca in Discipline giuridiche privatistiche (d’ora in avanti denominato più brevemente “corso”).

***Articolo 2
Obiettivi formativi, settori scientifico-disciplinari e organizzazione del corso***

1. Il corso ha lo scopo di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione (anche ai fini dell’accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche e dell’integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività) in ogni settore dell’esperienza giuridica. Il corso mira a impartire una formazione in linea con l’obiettivo di assicurare opportunità elevate di collocamento nel mondo del lavoro e delle professioni.

2. Il corso è articolato in curricula costituenti aggregazioni di settori scientifico disciplinari. Il numero e la composizione dei curricula sono modificabili con delibera del Collegio dei Docenti.

3. I Settori scientifico-disciplinari di riferimento del corso di dottorato sono: IUS/01 Diritto privato - IUS/02 Diritto privato comparato - IUS/04 Diritto commerciale - IUS/07 Diritto del lavoro - IUS/15 Diritto processuale civile - IUS/11 Diritto canonico ed ecclesiastico - IUS/18 Diritto romano e diritti dell’antichità - IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno - IUS/20 Filosofia del diritto.

4. L’attività formativa è organizzata in attività che richiedono la partecipazione o la frequenza obbligatoria da parte dei dottorandi e attività la cui frequenza è opzionale.

Nelle prime sono incluse:

- a) attività formative comuni, volte a fornire ai dottorandi le competenze relative alle tecniche e alle modalità di svolgimento della ricerca scientifica, un quadro generale dei differenti approcci metodologici all’analisi giuridica, e le conoscenze di base necessarie al perseguimento degli obiettivi formativi del corso, nonché a promuovere l’interdisciplinarietà e la multidisciplinarietà nella ricerca;
- b) attività formative specifiche volte a fornire e/o completare le conoscenze e abilità dei dottorandi, in relazione al curriculum di afferenza.

Appartengono al secondo gruppo:

- c) altre attività formative proposte dal Collegio o da taluna dei suoi membri, come la partecipazione a ulteriori seminari, incontri di studio e convegni;
- d) attività formative a scelta del dottorando, previo parere del relativo supervisore che ne verifica la coerenza con il percorso formativo e/o con il progetto di tesi del dottorando.

Il Collegio dei docenti, nell’organizzare l’offerta formativa ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. b), stabilisce espressamente quali attività formative prevedono la partecipazione o la frequenza obbligatoria da parte dei dottorandi. L’osservanza dell’obbligo di frequenza è condizione di accesso all’anno successivo del corso, ai sensi dell’art. 8, comma 2 del presente regolamento.

5. Non è consentito ai dottorandi iscritti al primo e al terzo anno di corso il passaggio dal curriculum di afferenza ad altro curriculum. Per i dottorandi iscritti al secondo anno che ne facciano istanza, il passaggio può essere deliberato dal collegio dei docenti sempre che l'istanza rechi congrua ed adeguata motivazione ed approvazione sia del tutor di provenienza che di quello di destinazione, all'uopo previamente individuato.

Articolo 2 bis

Assicurazione della Qualità dei corsi di dottorato di ricerca

1. Le attività di ricerca, didattica e terza missione e di ascolto dei dottorandi saranno periodicamente monitorate dal Collegio dei docenti, anche attraverso la rilevazione e analisi delle loro opinioni, sulla base delle Linee Guida e della documentazione a supporto dei processi di autovalutazione, valutazione e riesame predisposta dal Presidio della Qualità di Ateneo.

2. Per le attività di cui al presente articolo è individuato un Gruppo di Riesame, che supporta il Coordinatore nelle attività di monitoraggio annuale, nonché nella predisposizione dei documenti correlati e concorre alle attività di autovalutazione, riesame e miglioramento previste dal Sistema AVA. Il Gruppo di riesame è composto dal Coordinatore del corso e da un numero variabile da quattro a sette componenti, scelti in modo da rappresentare i diversi settori disciplinari di riferimento del corso stesso.

Articolo 3

Composizione del Collegio dei docenti

1. Il Collegio dei docenti del corso è composto da:

- a) i docenti universitari individuati nella proposta di attivazione e dagli afferenti successivamente;
- b) due rappresentanti degli iscritti al corso, che partecipano alle riunioni dell'organo con funzione consultiva per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi del corso; essi non partecipano alle discussioni e alle deliberazioni riguardanti la valutazione annuale degli iscritti e l'organizzazione dell'esame finale.

Ne possono far parte altresì:

- c) ricercatori appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, ricercatori o primi ricercatori di enti pubblici di ricerca;
- d) esperti di comprovata qualificazione, pur non appartenenti a università o enti pubblici di ricerca, nella misura massima di un terzo della composizione complessiva del Collegio.

2. L'ammissione nel Collegio dei docenti esperti di comprovata qualificazione non appartenenti ai ruoli dell'Università, nella misura massima di un terzo della composizione complessiva del Collegio, deve essere proposta da almeno tre membri del Collegio. La proposta, che deve recare indicazione del curriculum di afferenza, è sottoposta al parere del Collegio dei docenti e solo nell'ipotesi di parere positivo è trasmessa al Consiglio di Dipartimento per i provvedimenti di competenza. L'ammissione dura fino al termine del triennio del ciclo di formazione dottorale attivato nell'anno in cui è stata avanzata la proposta.

3. Ogni componente il Collegio appartenente ai ruoli dell'Università aderisce al curriculum che integra il proprio settore scientifico-disciplinare.

4. La sostituzione di componenti o l'ingresso di ulteriori membri nel Collegio, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa, è proposta dal Collegio al Consiglio di Dipartimento e formalizzata con decreto del Direttore del Dipartimento.

5. I componenti di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo, sono individuati mediante procedura elettorale indetta dal Direttore del Dipartimento sede amministrativa del corso. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutti i dottorandi iscritti al corso (esclusi quelli in co-tutela, iscritti in via principale in una università estera) al momento dell'indizione della procedura elettorale, per la quale si applica l'art. 41, comma 6 dello statuto di Ateneo, in base al quale il *quorum* di validità della votazione è pari al 15% degli aventi diritto di voto. L'atto di indizione fissa le ulteriori regole della procedura.

6. Il mandato dei componenti di cui al precedente comma dura sino alla conclusione del ciclo formativo del rispettivo corso, ovvero alla cessazione dell'iscrizione qualora tale cessazione si verifichi prima del termine del ciclo formativo. Alla cessazione dalla carica di uno o di entrambi i rappresentanti, per qualunque motivo avvenuta, il Direttore del Dipartimento procede all'indizione di una nuova procedura elettorale per la ricostituzione della rappresentanza.

Articolo 4

Attribuzioni e modalità di funzionamento del Collegio dei docenti

1. Il Collegio dei docenti:

- a) elegge al suo interno il proprio Coordinatore;
- b) organizza l'offerta formativa, sovrintendendo alla gestione da parte dei supervisori e dei co-supervisori dell'attività scientifica e didattica degli iscritti al corso;
- c) propone al Rettore la sottoscrizione di convenzioni di cotutela di tesi con atenei stranieri ai fini del rilascio di doppio titolo di dottore di ricerca;
- d) delibera in ordine alle valutazioni sull'attività dei dottorandi;
- e) delibera in ordine alla proposta di composizione delle commissioni giudicatrici per l'accesso ai corsi, poi nominate con Decreto Rettorale;
- f) delibera in ordine alla designazione dei valutatori delle tesi per il conferimento del titolo di dottore di ricerca, poi nominati dal Direttore del Dipartimento;
- g) delibera in ordine alla proposta di composizione delle commissioni di valutazione per il conferimento del titolo di dottore di ricerca, poi nominate con Decreto Rettorale;
- h) sottopone al Consiglio del Dipartimento la proposta motivata relativa alle autorizzazioni allo svolgimento di attività lavorative da parte dei dottorandi, purché compatibili con le attività del Dottorato. In caso di attività lavorativa retribuita, la retribuzione non potrà comunque eccedere l'importo della borsa di dottorato.
- i) riferisce al Consiglio del Dipartimento in merito all'organizzazione e alle attività del corso;
- j) propone al Consiglio del Dipartimento l'attivazione annuale e la previsione del numero di posti;
- k) propone al Rettore, ai sensi dell'articolo 10, comma 6 del Regolamento di Ateneo dei corsi di dottorato di ricerca, eventuali modifiche o integrazioni al bando per l'accesso;
- l) propone al Consiglio del Dipartimento la stipula di convenzioni con altre università o con altri enti pubblici e privati;
- m) propone al Consiglio del Dipartimento l'adozione del presente regolamento, nonché le sue successive modifiche e integrazioni;
- n) propone al Consiglio del Dipartimento le modifiche o integrazioni della propria composizione.

2. Il Collegio dei docenti si riunisce, in presenza o secondo le norme contenute nel [Regolamento di Ateneo per lo svolgimento delle adunanze telematiche degli organi collegiali](#), in tempo utile per espletare i compiti ad esso attribuiti; di regola, secondo un calendario prestabilito, almeno ogni due mesi e ogniqualvolta il Coordinatore lo ritenga opportuno. La convocazione è effettuata a mezzo posta elettronica dal Coordinatore almeno cinque giorni prima della riunione stessa, con l'indicazione delle modalità, fra quelle indicate nel primo periodo, con cui si svolgerà la riunione e con l'ordine del giorno articolato per punti specifici. Il termine di convocazione può essere ridotto in caso di particolare urgenza.
3. Le riunioni del Collegio dei docenti sono presiedute dal Coordinatore o in sua assenza dal Vice-Coordinatore o, qualora anch'egli sia assente, dal professore ordinario più anziano presente alla seduta e sono valide se coloro che hanno titolo a parteciparvi sono stati regolarmente convocati ai sensi del comma precedente e intervenga la maggioranza assoluta dei componenti dell'organo. Nel computo per determinare la maggioranza predetta non si tiene conto degli aventi diritto che abbiano giustificato previamente per iscritto la propria assenza e si tiene conto dei docenti in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità od in alternanza, ai sensi dell'articolo 17 D.P.R. n. 382/1980, soltanto se intervengono all'adunanza.
4. Le deliberazioni del Collegio dei docenti sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi in cui la legge o la regolamentazione di Ateneo preveda maggioranze differenti. In caso di parità prevale il voto del Coordinatore o di chi presiede in sua vece. Qualora una deliberazione debba essere adottata con la maggioranza assoluta dei componenti si tiene conto dei docenti in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità od in alternanza, ai sensi dell'art. 17 D.P.R. n. 382/1980, soltanto se intervengono all'adunanza. Le votazioni si svolgono per alzata di mano.
5. Alle sedute del Collegio dei docenti non possono intervenire estranei, salvo che ne sia ritenuta opportuna l'audizione per la trattazione di determinati argomenti. In questo caso il Coordinatore dispone l'invito e il Collegio dei docenti lo ratifica all'inizio della seduta. Gli estranei devono lasciare la seduta all'atto delle votazioni.
6. Nessuno può prendere parte alla discussione e alla votazione su questioni che lo riguardino personalmente, o che riguardino il suo coniuge, la sua parte di un'unione civile o un suo parente o affine fino al quarto grado.

Articolo 5 **Accesso al corso**

1. La procedura di selezione per la formazione della graduatoria di merito ai fini dell'ammissione al Corso si svolge tramite valutazione dei titoli (ivi incluso un progetto di ricerca), e colloquio. La Commissione all'uopo nominata attribuirà ai candidati un voto in sessantesimi (30 + 30).
2. Le medesime modalità (valutazione dei titoli, ivi incluso progetto di ricerca, e colloquio) si osservano ove il corso preveda, per singoli cicli di formazione dottorale, l'attivazione di posti riservati a candidati in possesso di titolo estero e per l'ammissione di candidati a percorsi specifici, svolti in convenzione con altri enti, al cui compimento sia previsto il rilascio del titolo dottorale. A tali percorsi si applicano, per tutto quanto compatibile, le norme del presente regolamento.

Articolo 6
Supervisori e co-supervisori

1. Il Collegio assegna a ciascun dottorando un supervisore e uno o più co-supervisori, di cui almeno uno di provenienza accademica, scelti anche tra soggetti esterni al Collegio, purché almeno uno in possesso dei requisiti richiesti per i componenti del Collegio medesimo (fatta eccezione per quelli di cui all'art.3, lett. b), entro il primo trimestre di svolgimento del corso.
2. Il supervisore è chiamato a vistare per presa visione la relazione sull'attività svolta dal dottorando in ciascun anno di corso e ad esprimere al Collegio dei docenti il proprio parere in sede di assunzione delle deliberazioni riguardanti il dottorando, comprese quelle, a fine corso, relative all'ammissione del medesimo all'esame finale o alla proroga di quest'ultimo.

Articolo 7
Piani formativi dei dottorandi

1. Il piano contenente la descrizione dei propri obiettivi di studio e di ricerca e i relativi programmi di attività - compresi gli eventuali periodi di soggiorno all'estero ai fini della verifica della sostenibilità finanziaria - è sottoposto da ogni iscritto al corso all'approvazione del Collegio dei docenti entro il primo trimestre di ciascun anno, d'intesa con il proprio supervisore, e previa istruttoria svolta in collaborazione coi docenti aderenti al curriculum di afferenza.
2. I piani formativi, approvati con le eventuali modifiche deliberate dal Collegio dei docenti, costituiscono riferimento per la verifica annuale, da parte del Collegio medesimo, dell'assolvimento degli obblighi formativi da parte di ciascun dottorando.

Articolo 8
Verifiche del profitto

1. Al termine di ogni anno accademico, il Collegio dei docenti verifica l'assolvimento degli obblighi formativi di ciascun dottorando, come definiti nel relativo piano formativo, previa istruttoria svolta in collaborazione coi docenti aderenti al curriculum di afferenza.
2. Costituisce presupposto necessario per il passaggio all'anno successivo del corso la frequenza alle attività formative svolte nel corso dell'anno, salvo documentate cause di impedimento (a titolo di esempio: fruizione del periodo di ricerca all'estero autorizzato dal Collegio dei docenti, o documentati motivi di salute anche ove non comportino la sospensione del corso di dottorato). A tal fine, è individuata una frequenza minima, pari ad almeno i tre quarti dell'insieme delle attività formative svolte nel corso dell'anno. Sono fatte salve apposite convenzioni finalizzate al finanziamento di borse dottorali da parte di enti esterni, che eventualmente prevedano che l'attività di ricerca dottorale sia svolta anche presso l'ente finanziatore.
3. A carico del Dottorando che non partecipi con continuità e diligenza alle attività formative e/o che non rispetti gli obiettivi di studio e di ricerca e i programmi di attività del proprio anno di corso, il Collegio dei docenti può deliberare una formale ammonizione, su proposta del supervisore.
4. L'ammonizione di cui al comma precedente non costituisce condizione preliminare necessaria del giudizio di non ammissione all'anno successivo.
5. Qualora una verifica risulti parzialmente negativa, ovvero in presenza di giustificati motivi di impedimento al completo assolvimento degli obblighi formativi del dottorando, il Collegio dei docenti può deliberare di procedere alla ripetizione della verifica annuale del profitto. Tale

ripetizione ha luogo in data differita per non più di due mesi rispetto alle tempistiche di cui al comma 1 e per una sola volta nel triennio di corso di ciascun dottorando. Qualora tale caso si verifichi per un dottorando con borsa, all'atto della ricezione del verbale del Collegio con cui è disposto il differimento della verifica annuale, l'amministrazione procede immediatamente alla sospensione della borsa, la cui erogazione, comprensiva degli eventuali arretrati, riprende al momento dell'acquisizione del verbale con cui il Collegio esprime il proprio giudizio positivo sul superamento della verifica da parte del dottorando e sul regolare proseguimento delle attività formative.

6. In caso di giudizio negativo definitivo, il Collegio delibera la decadenza del dottorando dal corso e il diritto alla fruizione della eventuale borsa di studio cessa dalla data di tale delibera. L'esclusione dal corso del dottorando è quindi disposta con provvedimento del Dirigente competente.

Articolo 9

Adempimenti organizzativi, amministrativi e didattici

1. Per lo svolgimento delle loro attività, tutti gli iscritti al corso sono tenuti ad osservare le seguenti indicazioni:
- le opzioni di frequenza di corsi/seminari presso Roma Tre devono essere formalizzate con comunicazione inviata alla segreteria del dottorato;
 - le richieste di autorizzazione alla partecipazione a scuole/corsi/seminari fuori sede devono essere trasmesse con anticipo di almeno 15 giorni;
 - le richieste di autorizzazione per i periodi di soggiorno in Italia devono essere trasmesse 15 giorni prima dell'inizio del soggiorno;
 - le richieste di autorizzazione per i periodi di soggiorno all'estero devono essere trasmesse almeno 45 giorni prima dell'inizio del soggiorno;
 - le richieste di rimborso devono essere trasmesse alla segreteria e autorizzate dal Coordinatore entro 30 giorni dal completamento della missione.
2. Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo-contabile devono essere osservate le disposizioni e le procedure vigenti presso il Dipartimento sede del corso di dottorato. Inoltre, in caso di soggiorno all'estero presso uno dei soggetti partner del corso di Dottorato, devono altresì osservarsi le disposizioni e le procedure vigenti presso l'istituzione ospitante.

Articolo 10

Budget per l'attività di ricerca dei dottorandi

Per ciascuno dei tre anni di corso, tutti gli iscritti usufruiscono di un budget per l'attività di ricerca in Italia e all'estero, determinato nella misura del 10% dell'importo annuo lordo percipiente. Tali somme possono essere utilizzate, d'accordo con il docente supervisore in seguito di autorizzazione del Coordinatore o del Collegio, per le seguenti spese:

- missioni in Italia e all'estero;
- iscrizioni a convegni, seminari, e simili, comprese eventuali quote associative individuali qualora comportino un vantaggio economico sul costo di iscrizione;
- materiali di consumo per la ricerca (es. fotocopie, materiale di cancelleria, materiali audiovisivi);
- spese di pubblicazione;
- formazione specifica finalizzata alla ricerca (es. corsi di lingue non insegnate presso le strutture di Ateneo);
- acquisto di volumi e articoli, sia in formato cartaceo che digitale.

Articolo 11

Esame finale

1. Il Collegio, terminato l'ultimo anno del corso, previa istruttoria svolta in collaborazione coi docenti aderenti ai singoli curricula di afferenza dei dottorandi, delibera in ordine all'ammissione dei dottorandi all'esame finale per il conferimento del titolo di dottore di ricerca.
2. Il Collegio, entro il 30 settembre dell'ultimo anno di corso propone per ciascun dottorando i nominativi di almeno due valutatori non appartenenti a Roma Tre e in possesso di un'esperienza di elevata qualificazione, di cui almeno uno è un docente universitario. I valutatori, che possono appartenere a istituzioni estere o internazionali, sono nominati, previa accettazione di una clausola di riservatezza sul loro operato, con decreto del Direttore del Dipartimento.
3. La tesi viene presentata al Collegio dei docenti, che successivamente la invia ai valutatori entro il 31 dicembre dello stesso anno. I valutatori esprimono per iscritto, sulla base di uno schema predisposto dal Collegio dei Docenti ed entro il 28 febbraio immediatamente successivo, il proprio giudizio analitico sulla tesi, proponendone al Collegio dei docenti l'ammissione alla discussione pubblica (eventualmente segnalando l'opportunità di modifiche di modesta entità) o il rinvio per un periodo di tre o sei mesi, se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni.
4. Il Collegio dei docenti, sulla base di una valutazione comparata dei giudizi dei due valutatori si esprime sulla ammissione del dottorando all'esame finale o sul rinvio, e propone al Rettore la composizione della Commissione di esame finale.

Articolo 13 ***Norme finali***

Il presente regolamento è predisposto dal Collegio dei docenti del corso ed è approvato dal Consiglio del Dipartimento sede amministrativa del corso, cui spetta di deliberare anche le eventuali successive modifiche e integrazioni, su proposta del Collegio.